



2. L'ASCOLTO DEL MINORE IN AMBITO GIUDIZIARIO (ART. 12 COMMA 2 CRC)

27. Alla luce dell'articolo 12 della Convenzione e del Commento Generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che l'Italia attui quanto indicato di seguito:

- (a)** adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all'infanzia e famiglie, prendendo le misure necessarie per consentire l'ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati e nei casi opportuni;
- (b)** formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione.

CRC/C/ITA/CO/3-4 punto 27, lett. a) e b)

Come approfondito nei precedenti Rapporti CRC, sono diverse ma ancora non organiche le norme che tutelano l'ascolto del minore in ambito giudiziario. Da ultimo occorre citare il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 – recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012 n.219” – che ha disciplinato il diritto all'ascolto del

minore nelle procedure civili in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, recependo – tra le altre – le normative sovranazionali³⁴. La citata Legge ha introdotto, con decorrenza dal 7 febbraio 2014, la previsione dell'ascolto nell'art.315 *bis* c.c. e gli articoli 336-*bis* c.c., 337-*octies* c.c. e 38-*bis* disp. att. c.c., al fine di rendere effettivo il diritto del minore a partecipare ai procedimenti che lo riguardano e a manifestare le proprie opinioni all'interno delle procedure giudiziarie in cui risulta coinvolto.

Tale novità normativa si è resa necessaria anche a seguito di un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22238 del 21 ottobre 2009), nella quale si affermava che *“costituisce violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto del minore che ha superato i dodici anni e, comunque, il mancato accertamento della capacità di discernimento da parte del minore di età inferiore”*.

La giurisprudenza ha chiarito che in tema di ascolto del bambino che abbia compiuto i dodici anni – e anche di età inferiore, se capace di discernimento – questi ha il diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori; è prevista una deroga all'ascolto solo se la sua audizione è in contrasto con il “superiore interesse” del medesimo e previa adeguata motivazione del giudice circa le ragioni che giustificano il mancato ascolto. Si ricorda che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22238/2009 prevede che l'omessa audizione immotivata del minore determini, nei procedimenti di separazione e di modifica delle condizioni di separazione, un difetto di contraddittorio da cui deriva la nullità della decisione. Resta inteso che

³⁴ Convenzione di New York del 20 novembre 1989, sui diritti dell'infanzia; Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, sull'esercizio dei diritti dei minori; la Carta di Nizza del 7 dicembre

2000, sui diritti fondamentali dell'Unione Europea; il Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.



l'audizione del minore – qualora particolari circostanze lo richiedano – può essere effettuata anche indirettamente attraverso una delega specifica a terzi esperti³⁵. Il legislatore ha, però, trascurato alcuni aspetti importanti nella modalità processuale dell'ascolto: l'art. 38-*bis* disp. att. c.c. prevede genericamente che la salvaguardia del minore sia demandata alla disponibilità di ambienti dotati dei mezzi necessari. La genericità della norma ha legittimato la sussistenza di differenti trattamenti di tutela del fanciullo³⁶.

Le diverse prassi seguite, per le modalità di ascolto del minore, evidenziano ancora oggi che l'ascolto avviene in maniera differente in ogni Tribunale e anche da giudice a giudice, rispettando, dunque, soltanto apparentemente l'obbligo previsto dalla legge. Alcune associazioni³⁷, oltretutto, rilevano sulla base della propria esperienza che anche in Uffici Giudiziari ove sono presenti ambienti dotati dei “mezzi necessari” per l'ascolto, indicati nella norma (ad esempio aule con il c.d. vetro a specchio), questi non sempre vengono utilizzati, con evidente lesione dei diritti dei minori.

In ambito penale possiamo segnalare un passo in avanti nell'applicazione dell'art. 12 della CRC nei casi in cui il minore sia vittima e/o testimone nei procedimenti per

reati di abuso e sfruttamento sessuale o nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

La Legge 172 dell'1 ottobre 2012 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007³⁸ – introduce alcune modifiche al codice di procedura penale in relazione all'ascolto del minore, sia esso vittima o testimone di reato³⁹, in quanto teste vulnerabile. L'art. 4 della predetta Legge garantisce non solo l'informazione alle vittime su diritti, servizi ed eventuale rimessa in libertà del sospetto autore di reato, oltre al diritto di ascolto dei minori ai fini della prova, ma anche la possibilità degli stessi minorenni di esprimere le loro opinioni e i loro bisogni. L'art. 5 impone quale strumento ausiliario per la polizia giudiziaria – anche nella fase di assunzione di sommarie informazioni da persone di minore età – l'intervento di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero. Il DL 93 del 14 agosto 2013, convertito con Legge 119 del 15 ottobre 2013⁴⁰, estende l'obbligatorietà dell'audizione protetta anche alle ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212⁴¹, è stato compiuto un ulteriore passo avanti in tema di ascolto del minore, nel quadro

³⁵ Cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 15 maggio 2013 n. 11687, che richiama il concetto di ascolto indiretto attraverso delega, precisando che tale modalità di ascolto deve essere espressamente approvata *ex ante* in ragione delle particolari circostanze del caso. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento di merito che, in sede di revisione delle condizioni di separazione tra i genitori, aveva statuito sul collocamento preferenziale presso un genitore di un minore in regime di affido condiviso e già ascoltato dallo psicologo della ASL territorialmente competente, la cui relazione era stata poi acquisita dal giudicante, al di fuori però di una delega specifica.

³⁶ Si segnala l'art. 56 del Codice Deontologico Forense, che al comma 1 prevede: l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Al comma 2 dispone: l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

³⁷ Ci riferiamo, in particolare, all'esperienza degli avvocati dell'AIAF.

³⁸ Per il testo della Legge 172 dell'1 ottobre 2012, pubblicata in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012, si veda: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:legge:2013-10-15;119>

³⁹ La norma di riferimento è l'art. 35 della Convenzione di Lanzarote.

⁴⁰ Per il testo della Legge 119 del 15 ottobre 2013, pubblicata in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013, si veda: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:legge:2013-10-15;119>

⁴¹ Per il testo del Decreto Legislativo 212 del 15 dicembre 2015, pubblicato in G.U. serie speciale n. 3 del 5 gennaio 2016, si veda: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=1xcAgItrn2OFwIWQNbzVKw__ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-05&atto.codiceRedazionale=15G00221&elenco30giorni=false



complessivo della tutela delle vittime di reato. Accanto agli strumenti di informazione sulla (e di partecipazione alla) dinamica processuale, il Decreto interviene ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alla vittima cui è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità, tra cui il minore è certamente da annoverarsi, al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Il Decreto modifica, in particolare, la disciplina dell'incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l'applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti i casi in cui si proceda all'esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l'adozione.

In relazione alle Raccomandazioni dell'8° Rapporto CRC, si deve purtroppo constatare come risulti non ancora attuata la Raccomandazione al Ministero della Giustizia relativa all'avvio di corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l'elaborazione di Linee Guida nazionali per i curatori/avvocati del minore⁴².

Inoltre, non risulta ancora essere stato redatto l'albo dei soggetti legittimati all'assistenza del minore ai sensi dell'art. 609-*decies*, pertanto è opportuno che in ciascun Ufficio Giudiziario si organizzino équipes specializzate di assistenza alle vittime, scegliendo operatori di comprovata esperienza e formazione nel campo, che possano assicurare la continuità dell'assistenza, in sinergia con l'Autorità Giudiziaria, i Comuni, le Aziende ASL e i Centri specializzati.

Per quanto concerne la figura dell'esperto, di cui si avvale l'inquirente nell'audizione del minore ai sensi dell'art. 5 della Legge 172/2012, che ratifica la Convenzione di

Lanzarote, si evidenzia che l'assenza di tale figura non è sanzionabile (Cass. Sez. IV, sent. n. 16891 del 12/03/2013).

Peraltro, la legge nulla dice sul ruolo da questi rivestito – se di mediatore/traduttore, conduttore, valutatore o altro ancora – né sulle modalità del supporto che egli è chiamato a dare all'inquirente.

In aggiunta a ciò, si ha un'ulteriore criticità: molto spesso l'ascolto del minore vittima di abusi e/o maltrattamenti, innanzi al Tribunale per i Minorenni e al Tribunale Ordinario, viene ripetuto più volte in un breve arco di tempo.

Di fronte alla mancanza di chiarezza sull'ascolto giudiziario del minore, in sede civile e penale, nel nostro Paese si assiste a un proliferare di protocolli e linee guida, che risentono dell'orientamento di chi li elabora, per cui le prassi relative all'ascolto variano sensibilmente tra loro.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

- 1. Al Ministero della Giustizia e al Ministero della Salute** di istituire un sistema di formazione multidisciplinare obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni, nonché di istituire un tavolo di esperti per elaborare Linee Guida nazionali sulle modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario;
- 2. Al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile** di formulare indicazioni per la nomina dei curatori speciali/avvocati dei minorenni; di elaborare protocolli procedurali interistituzionali, al fine di favorire un'azione coordinata fra tutti i soggetti coinvolti (operatori dei servizi e di Polizia Giudiziaria, P.M., GIP, procuratore e giudice minorile, giudice

⁴² Si veda, per maggiori approfondimenti, lo storico dei Rapporti CRC sull'ascolto del minore: <http://www.gruppocrc.net/L-ascolto-delminore-in-ambito>.



civile, curatore speciale, esperto nominato per la consulenza e l'audizione e avvocati); di prevedere che, in caso di minore vittima di abusi e/o maltrattamenti, l'audizione avvenga il più tempestivamente possibile e, quindi, in un momento immediatamente successivo alla segnalazione, al fine di rendere l'ascolto meno stressante, raccogliere le testimonianze nel modo più corretto e ridurre, di conseguenza, il numero delle interviste;

3. Al **Governo**, nell'ambito dei decreti integrativi o correttivi che potranno essere emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 219/2012, di adottare una normativa organica, applicabile in tutti gli uffici giudiziari, che preveda una prassi uniforme nell'ascolto del minore.